

SIT S.P.A.

PROCEDURA DI *INTERNAL DEALING*

Premessa

In ottemperanza all'art. 19 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "**Regolamento**"), alle relative disposizioni di attuazione europee (tra cui il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523) e alle relative norme nazionali di attuazione dettate dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 recante il "Testo Unico della Finanza" come pro tempore vigente (il "**TUF**") e al regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato e integrato, il "**Regolamento Emittenti**"), il Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A. (di seguito la "**Società**" o l'"**Emittente**"), nella riunione del 10 maggio 2018 ha aggiornato la presente procedura per la identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati (come infra definiti – la "**Procedura**"), adottata nella versione originaria dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 luglio 2017. La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di ammissione alle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant di SIT (come infra definiti) sull'MTA.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive*, di *internal dealing* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti, dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) pro-tempore applicabili (la "**Normativa Internal Dealing**").

Articolo 1 **Definizioni**

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto.

“Amministratore Delegato” indica l’amministratore delegato della Società.

“Azioni” indica le azioni ordinarie della Società.

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“Controllate” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.

“Data di Effettuazione” indica il giorno in cui:

- a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto oggetto dell’Operazione Rilevante;
- b) è stata eseguita l’assegnazione degli Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell’esercizio di Strumenti Finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni nonché dell’esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili (anche cum warrant);
- c) è stata eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell’esecuzione di operazioni sul capitale.

“Gruppo” indica l’Emittente e le Controllate.

“Informazione Privilegiata” indica un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari” è da intendersi l’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Controllate, ai fini della presente Procedura assumono rilievo tutte le informazioni concernenti le Controllate che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della rilevanza delle attività delle predette Controllate.

“Operazione Rilevante” indica:

A) Operazione rilevante ai sensi del Regolamento (**“Operazione Rilevante MAR”**):

- i. tutte le operazioni condotte per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti concernenti Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati indicate all'art. 10 del Regolamento (UE) 522/2016 come di volta in volta modificato e/o integrato;
- ii. la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti;
- iii. operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- iv. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, in cui:
 - il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante;
 - il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;

B) Operazione rilevante ai sensi del Regolamento Emittenti ("**Operazione Rilevante RE**"):

le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio aventi ad oggetto Strumenti Finanziari RE emessi dalla Società.

"**MTA**" indica il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

"**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**" indica:

A) le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR (le "**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR**"):

- i. il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa, i figli, anche se del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti Rilevanti MAR;
- ii. le persone giuridiche, i trust e le partnership: (a) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alla lettera i che precede, o (b) direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o (c) sia costituita a suo beneficio, o (d) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

B) le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti Regolamento Emittenti (le "**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE**"):

- i. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti RE;
- ii. le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante RE o una delle persone indicate alla lettera i sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

- iii. le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante RE o da una delle persone indicate alla lettera i;
- iv. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante RE o da una delle persone indicate alla lettera i che precede,
- v. i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate alla lettera i che precede.

“Presidente del Consiglio di Amministrazione” indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.

“Responsabile Legale” indica il Chief Governance and Legal Officer della Società.

“SDIR” indica il “Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata” ai sensi del Regolamento Emittenti.

“Soggetti Rilevanti” indica:

A) i Soggetti Rilevanti ai sensi del Regolamento MAR (i **“Soggetti Rilevanti MAR”**):

- i. tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- ii. i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società, che seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società;
- iii. i soggetti che svolgono le funzioni di cui al punto (i) che precede in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società.

B) i Soggetti Rilevanti ai sensi del Regolamento Emittenti (i **“Soggetti Rilevanti RE”**):

- i. chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

“Soggetto Preposto” indica il soggetto di cui all’art. 2.3.

“Strumenti Finanziari Derivati” indica ogni strumento finanziario definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della Direttiva 2014/65/UE e citato nell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

“Strumenti Finanziari MAR” indica complessivamente (i) gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell’allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, (ii) gli Strumenti Finanziari Derivati e (iii) gli Strumenti Finanziari Collegati.

“Strumenti Finanziari RE” indica le Azioni e i Warrant della Società e gli strumenti finanziari collegati alle Azioni, ai sensi della definizione di cui all’articolo 152–*sexies* RE.

“Strumenti Finanziari Collegati” indica gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- i. contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- ii. strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- iii. qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- iv. strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- v. qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

“Warrant” indica i warrant della Società.

Articolo 2

Elenco, soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni, adempimenti informativi ed elenco

1. La Società predispone un elenco dei Soggetti Rilevanti (l'“Elenco dei Soggetti Rilevanti”) che sarà tempestivamente aggiornato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato con l'assistenza del Soggetto Preposto (come infra definito) che provvede anche alla conservazione del medesimo.
2. Il Soggetto Preposto (come infra definito) predispone, conserva e aggiorna tempestivamente un elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (l'“Elenco delle Persone Strettamente Legate”, unitamente all'Elenco dei Soggetti Rilevanti, l'“Elenco”).
3. Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti, nonché alla redazione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco è individuato nella figura del Responsabile Legale (il “Soggetto Preposto”), il quale potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti nella e connessi alla presente Procedura.
4. Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione di personale della Società appositamente individuato ed incaricato.
5. Il Soggetto Preposto, i collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi della Procedura fino alla loro diffusione al mercato.
6. Il Soggetto Preposto:
 - a) vigila sulla corretta applicazione della Procedura, curandone l'aggiornamento. A tal fine il Soggetto Preposto presenta proposte di modifica o di adeguamento della Procedura al Consiglio di Amministrazione e verifica l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
 - b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui al presente documento;
 - c) predispone, conserva e aggiorna tempestivamente l'Elenco delle Persone Strettamente Legate e predispone, conserva e assiste il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato nel tenere aggiornato l'Elenco dei Soggetti Rilevanti;
 - d) informa per iscritto i Soggetti Rilevanti del loro inserimento nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e il loro assoggettamento agli obblighi e ai divieti previsti dalla Procedura e dalla Normativa *Internal Dealing*,

avvalendosi del modello sub **Allegato A**;

- e) trasmette, unitamente all'informativa di cui alla lett. d), copia della Procedura;
 - f) conserva copia dell'informativa di cui alla lett. d) e delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 4 della Procedura;
 - g) fornisce assistenza ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti affinché le Operazioni Rilevanti siano comunicate alla Società nei termini e secondo le modalità previste dalla Procedura;
 - h) provvede al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e alla loro diffusione al pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla Procedura;
 - i) cura la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e di quelle diffuse al mercato;
 - j) in deroga a quanto previsto al successivo paragrafo 4.2, su richiesta della parte interessata, comunica le Operazioni Rilevanti alla Consob e provvede alla loro diffusione al pubblico nei termini e con le modalità previste dalla Procedura;
 - k) informa i Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni.
7. Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione – anche relativa alle rispettive Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti – necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura.
8. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a:
- a) restituire tempestivamente al Soggetto Preposto una copia della comunicazione ricevuta ai sensi del precedente paragrafo 2.6, lett. d), sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione medesima, della Procedura e dei relativi Allegati, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica internaldealing@sitgroup.it .
 - b) comunicare per iscritto tempestivamente al Soggetto Preposto l'elenco delle Persone a loro Strettamente Legate con i relativi dati identificativi mediante invio all'indirizzo di posta elettronica internaldealing@sitgroup.it nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell'Elenco;
 - c) notificare alle Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della Normativa *Internal Dealing*, mediante apposita comunicazione scritta redatta in conformità al modello sub **Allegato B**.
9. Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
10. Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

Articolo 3

Individuazione delle Operazioni Rilevanti MAR

1. Ai fini della presente Procedura, sono considerate Operazioni Rilevanti tutte le operazioni, meglio

esemplificate al successivo Paragrafo 3.2., aventi ad oggetto le Azioni, i Warrant e/o gli altri Strumenti Finanziari emessi dalla Società, il cui importo complessivo sia uguale o superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine di ciascun anno civile.

2. A titolo esemplificativo, sono considerate Operazioni Rilevanti ai sensi della Procedura:

- a) acquisizione;
- b) cessione;
- c) vendita allo scoperto;
- d) sottoscrizione;
- e) scambio;
- f) accettazione o esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso a componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale ovvero a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante);
- g) cessione di azioni rivenienti dall'esercizio di un diritto di opzione di cui alla lett. f);
- h) adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari;
- i) esercizio di contratti di scambio connessi a indici azionari;
- j) operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- k) adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario;
- l) acquisizione di diritti (comprese le opzioni put e le opzioni call) e di warrant;
- m) cessione di diritti (comprese le opzioni put e le opzioni call) e di warrant;
- n) esercizio di diritti (comprese le opzioni put e le opzioni call) e di warrant;
- o) sottoscrizione di un aumento di capitale;
- p) sottoscrizione di un'emissione di obbligazioni;
- q) operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione, compresi i credit default swap;
- r) operazioni sottoposte a condizioni, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- s) conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- t) elargizioni e donazioni fatte;
- u) elargizioni e donazioni ricevute;
- v) eredità ricevute;
- w) operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-bis, lett. b) del Regolamento, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, lo strumento finanziario in questione fornisce esposizione ad un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio. L'esenzione in questione opera anche nel

caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, l'esposizione del portafoglio di attivi in relazione alle azioni della Società e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata a ritenere che le azioni della Società superino il 20% degli attivi del portafoglio stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

x) operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-bis, lett. a) del Regolamento, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione dell'organismo di investimento collettivo alle azioni della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dal medesimo organismo. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti dell'organismo di investimento e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata a ritenere che le azioni della Società superino il 20% degli attivi detenuti dall'organismo stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

y) operazioni effettuate, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, da parte di coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata la discrezionalità; nell'ambito di tali operazioni si considerano incluse quelle effettuate dal gestore di un fondo di investimento alternativo in cui ha investito il componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale della Società ovvero un "alto dirigente" del Gruppo o una persona a essi strettamente legata.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, terzo comma del Regolamento, l'obbligo di comunicazione relativo a tale ultima fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori del medesimo organismo).

z) operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale della Società ovvero di un "alto dirigente" del Gruppo o di una persona a essi strettamente legata.

aa) assunzione in prestito di azioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

bb) concessione in prestito di azioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

cc) costituzione in pegno di azioni ovvero obbligazioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte o per conto di un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale della Società ovvero di un "alto dirigente" del Gruppo o di una persona a essi strettamente legata.

Sono escluse la costituzione in pegno, o altra garanzia analoga, effettuate in connessione con il deposito degli strumenti finanziari sopra indicati in un conto a custodia, a condizione che tale operazione non sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;

dd) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, in cui: (i) contraente

dell'assicurazione è un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale della Società ovvero un "alto dirigente" del Gruppo o una persona a essi strettamente legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

3. Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al precedente paragrafo 3.1, tale soglia è calcolata sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni Rilevanti, considerando sia quelle effettuate per conto dei Soggetti Rilevanti sia quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti; l'importo degli Strumenti Finanziari Collegati derivati è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. L'obbligo di comunicazione si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco di un anno civile.

Articolo 4 **Individuazione delle Operazioni Rilevanti RE**

1. Ai fini della presente Procedura, sono considerate Operazioni Rilevanti RE tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio aventi ad oggetto Strumenti Finanziari RE emessi dalla Società, il cui importo complessivo sia uguale o superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine di ciascun anno civile.
2. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF e dalla Procedura per le Operazioni Rilevanti RE non si applicano qualora i Soggetti Rilevanti RE siano anche Soggetti Rilevanti MAR e siano di conseguenza tenuti all'osservanza della relativa disciplina.

Articolo 5 **Obblighi informativi**

5.1 Obblighi informativi MAR

1. I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR devono a comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti MAR da loro e/o per loro conto effettuate, tempestivamente e comunque entro e non oltre un giorno lavorativo dalla Data di Effettuazione, mediante trasmissione al Soggetto Preposto del modulo sub **Allegato C**.
2. I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone ad essi Strettamente Legate comunicano le Operazioni Rilevanti di cui al paragrafo che precede alla Consob tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla Data di Effettuazione (come di seguito definita), mediante trasmissione alla Consob del modulo sub **Allegato C**, debitamente compilato e sottoscritto.
3. La Società comunica al mercato, con le modalità previste dalla Normativa *Internal Dealing*, le informazioni ricevute da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ai sensi dei precedenti paragrafi tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla Data di Effettuazione dell'Operazione Rilevante. La comunicazione è effettuata a cura del Soggetto Preposto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5.2 Obblighi informativi RE

4. I Soggetti Rilevanti RE e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE devono a comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti RE da loro e/o per loro conto effettuate:
5. alla Consob ed al pubblico entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui

è stata effettuata l'Operazione Rilevante RE, mediante l'invio del modello accluso alla Procedura quale **Allegato D**.

6. In alternativa a quanto previsto ai sensi del paragrafo 5.1.2 che precede, le comunicazioni alla Consob in merito alle Operazioni Rilevanti effettuate da e/o per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone ad essi Strettamente Legate possono essere effettuate, su richiesta dei medesimi, dalla Società, per il tramite del Soggetto Preposto, con le modalità previste dalla normativa vigente e/o stabilite dalla Consob, a condizione che le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione siano state trasmesse alla Società dai soggetti interessati nei termini e con le modalità previste dalla Procedura.
7. La Società non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile di eventuali omesse comunicazioni o ritardi nelle comunicazioni alla Consob delle Operazioni Rilevanti effettuate da e/o per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone ad essi Strettamente Legate quando tali omissioni o ritardi siano dovuti alla mancata o ritardata trasmissione delle informazioni ad esse relative da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone ad essi Strettamente Legate.
8. Le comunicazioni del presente articolo sono trasmesse:
 - a) al Soggetto Preposto via email all'indirizzo internaldealing@sitgroup.it, con conferma di lettura;
 - b) a Consob tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it ovvero, se il mittente non è soggetto all'obbligo di avere la PEC, all'indirizzo di posta elettronica protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing" ovvero con le altre modalità di trasmissione tempo per tempo stabilite dalla Consob.
 - c) al pubblico tramite l'invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa o avvalendosi di uno SDIR, ovvero con le altre modalità previste dall'articolo 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti.

Articolo 6

Black-out Period

1. Ai Soggetti Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere, per conto proprio o per conto di terzi, le Operazioni Rilevanti MAR di cui alla presente Procedura nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti il giorno successivo a quello di diffusione al pubblico dei dati economico-finanziari relativi al progetto di bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione finanziaria semestrale nonché dei dati economico-finanziari di periodo che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le regole della sede di negoziazione delle proprie Azioni e/o Warrant ovvero secondo la normativa applicabile (i "**Black-out Periods**").

Ai fini di quanto precede, i Soggetti Rilevanti MAR vengono tempestivamente informati a cura del Soggetto Preposto in merito alle date previste per l'approvazione e l'annuncio del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione finanziaria semestrale e degli altri resoconti intermedi di periodo in relazione ai quali trova applicazione il divieto di cui al presente articolo nonché del conseguente avvio dei relativi Black-out Periods oltre che degli eventuali casi in cui debba essere rispettato un Black-out Period.
2. È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione ovvero, in casi di urgenza, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di individuare, ulteriori periodi in cui l'effettuazione di Operazioni Rilevanti MAR da parte dei Soggetti Rilevanti MAR è soggetta a limiti o divieti. In tal caso il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante MAR tramite indirizzo e-mail, dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni Rilevanti oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi.

3. In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 5.1, previa richiesta motivata da parte di uno dei Soggetti Rilevanti MAR, il Consiglio di Amministrazione (o, in casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato) ha la facoltà di autorizzare il soggetto richiedente a effettuare un'Operazione Rilevante nel corso di un Black-out Period: (i) sulla base di una valutazione effettuata caso per caso in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni, ovvero (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad Azioni, o ancora Operazioni Rilevanti in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; e in ogni caso (iii) a condizione che il soggetto richiedente che intende effettuare l'Operazione Rilevante sia in grado di dimostrare che la stessa non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-out Period, nei limiti e con le modalità previsti dalla Normativa *Internal Dealing*.
4. La richiesta di cui al paragrafo che precede deve pervenire per iscritto al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque prima dell'esecuzione di qualsiasi negoziazione durante i Black-out Periods e deve contenere una descrizione dell'operazione prospettata e una motivazione delle ragioni per cui la vendita delle Azioni, i Warrant e/o gli Strumenti Finanziari della Società è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali

1. All'atto del ricevimento della Procedura ai sensi del precedente paragrafo 2.6, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a sottoscrivere una comunicazione, sul modello di cui all'Allegato A, che attesti, tra l'altro: i) l'integrale accettazione dei contenuti della Procedura; ii) l'impegno a notificare per iscritto alle Persone ad essi Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della Normativa *Internal Dealing* e a conservare copia della relativa notifica; e iii) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ove applicabile.
2. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla Normativa *Internal Dealing*.

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili sono, pertanto, tenute ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali richiesti da parte della Società ovvero da responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (il "Codice sulla Privacy"), essendo edotte di quanto segue:

- a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- d) i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003;
- e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare nonché del responsabile:

- titolare: SIT S.p.A.;
- responsabile:

<i>Nominativo</i>	<i>Direzione</i>
– Giuseppe Giofrè	– <i>Chief Governance and Legal Officer</i>
– Fulvio Camilli	– <i>Chief Executive Officer</i>
– Gianpaolo Anselmi	– <i>Customer Focus</i>
– Paul Fogolin	– <i>Chief Financial Officer</i>
– Roberta Fagotto	– <i>Human Resources</i>
– Gilberto Godio	– <i>Information Technologies</i>
– Renzo Marcanzin	– <i>Innovation & New Products Introduction</i>
– Marta Barbieri	– <i>Procurement</i>
– Paolo Mercaldo	– <i>Quality</i>
– Roberto Cavani	– <i>Strategic Sourcing & Cost Improvement</i>
– Luca Lago	– <i>Plant manager di Rovigo1 e Rovigo 2</i>
– Giampaolo Gasparrini	– <i>Plant manager di stab. di Montecassiano</i>

3. Con la sottoscrizione degli Allegati A e B rispettivamente da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D. Lgs. 196/2003. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa *Internal Dealing* e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

Articolo 7

Efficacia e sanzioni

1. Ai sensi della Normativa *Internal Dealing*, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società delle sanzioni ai sensi della normativa vigente.
2. Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione della Normativa *Internal Dealing* o delle altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili (ciascuna una "Violazione"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
3. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura

è il consiglio di amministrazione della Società.

4. Qualora a compiere una Violazione ai sensi della Procedura:

- a) sia uno dei membri del consiglio di amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;
- b) sia la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il collegio sindacale;
- c) sia un Soggetto Rilevante che sia anche dipendente della Società, l'infrazione può dar luogo ai provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ad essi applicabili e, nei casi più gravi, a licenziamento.

ALLEGATO A

Modello di comunicazione ai Soggetti Rilevanti MAR

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

[indirizzo]

[a mezzo [●]]

[[●], [data]]

Oggetto: comunicazione ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di SIT S.p.A.

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

ai sensi della Procedura in materia di *Internal Dealing* di SIT S.p.A. (la “**Società**”), allegata alla presente (la “**Procedura**”), con la presente Le comunichiamo la Sua iscrizione all'interno dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto dalla Società ai sensi della Procedura medesima, in qualità di _____.

In relazione a quanto precede, La invito in particolare a:

- prendere visione della presente e dei relativi allegati;
- restituire tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati, mediante invio all'indirizzo internaldealing@sitgroup.it;
- comunicare tempestivamente alla Società, per iscritto, l'elenco delle Persone a Lei Strettamente Legate e i relativi dati identificativi, mediante invio all'indirizzo internaldealing@sitgroup.it, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone a Lei Strettamente Legate;
- notificare alle Persone a Lei Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della normativa di riferimento in materia di *internal dealing*, mediante apposita comunicazione scritta redatta in conformità con il modello sub Allegato B alla Procedura;
- conservare copia della notifica di cui al precedente punto;
- prendere contatto con il Soggetto Preposto nel caso intenda avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 4.4 della Procedura;

Le ricordo inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di *internal dealing* è passibile di essere sanzionato, oltre che con le misure previste dall'art. 7 della Procedura, con le sanzioni previste dalla normativa vigente. In allegato alla presente sono riportate le disposizioni sanzionatorie rilevanti.

* * * * *

Le rendiamo infine noto che i dati personali necessari per l'iscrizione nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone a Lei Strettamente Legate e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 196/2003 (il "**Codice sulla privacy**"), al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. In adempimento delle predette finalità, tali informazioni, inoltre, potranno essere comunicate a soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento o titolari autonomi (quali, per esempio, Istituzioni Pubbliche e Autorità regolatorie). La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei [, la società [●]] e/o la Società ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice sulla privacy (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se incompleti o erronei) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali pro tempore, reperibile presso la sede della Società. Presso quest'ultima, infine, sarà consultabile l'elenco dei responsabili del trattamento nominati.

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi al Soggetto Preposto ai sensi della Procedura, tramite:

- email, all'indirizzo [●], ovvero
- al seguente numero telefonico: [●]

Cordiali saluti

SIT S.p.A.

[●]

Per presa visione

ALLEGATO B

Modello di comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

[indirizzo]

[a mezzo [●]]

[luogo, data]

Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di SIT S.p.A.

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

Caro/a [●],

scrivo la presente ai sensi della Procedura in materia di *Internal Dealing* di SIT S.p.A. ("SIT"), allegata alla presente (la "**Procedura**"), per informarLa/Ti [ovvero in alternativa] per informare [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] di quanto segue.

In ragione dell'incarico da me ricoperto quale _____ di SIT, trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni normative vigenti in materia di *internal dealing* oltre che la Procedura adottata al riguardo da SIT.

In conseguenza di quanto precede, stante il rapporto che ci lega [*a seconda dei casi, precisare la natura del rapporto che lega il Soggetto Rilevante alla Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti*], Lei/Tu [ovvero in alternativa] [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] sei/è qualificabile come Persona a me Strettamente Legata ai sensi della normativa vigente e della predetta Procedura.

In ragione di ciò, ho provveduto a indicare a SIT il Suo/Tuo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo di [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] e i relativi dati identificativi affinché SIT potesse provvedere a iscriverLa/Ti [ovvero in alternativa] a iscrivere [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa], quale Persona a me Strettamente Legata, nell'Elenco delle Persone Strettamente Legate che la medesima SIT è tenuta a predisporre ai sensi della normativa vigente e della Procedura.

In relazione a quanto precede, La/Ti [ovvero in alternativa] invito [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] a:

- prendere visione della presente e dei relativi allegati;

- restituirmi tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati.

Ricordo inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di *internal dealing* è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente. In allegato alla presente sono riportate le disposizioni sanzionatorie rilevanti (Allegato B alla Procedura).

* * * * *

La/Ti informo infine che i dati personali necessari per l'iscrizione nell'Elenco e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da SIT, in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 196/2003 (il "**Codice sulla privacy**"), al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. In adempimento delle predette finalità, tali informazioni, inoltre, potranno essere comunicate a soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento o titolari autonomi (quali, per esempio, Istituzioni Pubbliche e Autorità regolatorie). La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei/Te [, la società [●]] e/o SIT ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura. Lei/Tu potrà/potrai esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice sulla privacy (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se incompleti o erranei) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali pro tempore, reperibile presso la sede di SIT. Presso quest'ultima, infine, sarà consultabile l'elenco dei Responsabili del trattamento nominati.

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La/Ti prego di rivolgersi/Ti, oltre che al sottoscritto, al Soggetto Preposto individuato da SIT ai sensi della Procedura, tramite:

- email, all'indirizzo [●], ovvero
- al seguente numero telefonico: [●]

Cordiali saluti / Un caro saluto

Per presa visione

ALLEGATO C

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona rilevante	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente o della Società Controllata Significativa, ove applicabile]</i> <i>[Per le persone strettamente legate, indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442 – ove applicabile]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>

b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i>					
		<i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>					
c)	Prezzo/i e volume/i	<table><tr><th>Prezzo/i</th><th>Volume/i</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Prezzo/i	Volume/i			<i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i>
Prezzo/i	Volume/i						
		<i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>					
d)	Informazioni aggregate	<i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i>					
	Volume aggregato	<i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</i>					
	Prezzo	<i>sono della stessa natura;</i>					
		<i>sono effettuate lo stesso giorno e</i>					
		<i>sono effettuate nello stesso luogo;</i>					
		<i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>					
		<i>[Informazioni sui prezzi:</i>					
		<i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i>					
		<i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i>					
		<i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>					
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>					

f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>
----	-----------------------	--

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

ALLEGATO D

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ¹	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> ☐ <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> ☐ ----- <i>Soggetto strettamente legato</i> ☐ Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) ²	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: ☐

¹ *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione*

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica,*

		Modifica della precedente notifica					
		Motivo della modifica:					
3	Dati relativi all'emittente						
a) ³	Nome						
b) ⁴	LEI						
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate						
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione						
b) ⁵	Natura dell'operazione						
c) ⁶	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <tr> <td>Prezzo/i</td> <td>Volume/i</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i						
d) ⁷	Data dell'operazione						
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione» ☐					

spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

³ [Nome completo dell'entità.]

⁴ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

ALLEGATO E

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR)
(1)

CAPO V

Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché

b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

¹ Il MAR detta alcune misure sanzionatorie e amministrative minime per tutti gli Stati membri. A differenza delle altre disposizioni del MAR, le misure sanzionatorie richiedono, da parte degli Stati membri, un'attività di recepimento e di coordinamento con le misure sanzionatorie previste dal diritto nazionale. Ad oggi, il Legislatore italiano non ha ancora adottato alcuna disposizione di recepimento. Nelle more, continuano a trovare applicazione le norme sanzionatorie contenute nel Testo Unico della Finanza.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;

b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;

c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;

d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;

e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

j) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (1), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (2) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (3) — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Articolo 31

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;*
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;*
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;*
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;*
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;*
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e*
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.*

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 34

Pubblicazione delle decisioni

1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la

persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa: rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o

a) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;

b) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:

i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o

ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.